



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 625 del 22/07/2021

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI LEGALI

Oggetto: Liquidazione Assistenza legale d.ssa P.M. - Prestazione avv.to Bernardino Lombardi – Giudizio Sig.ra T.R. c/AORN – Trib SMCV – RG 1468/2017 – Rif. Int. 38/2017

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 22/07/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Chiara Di Biase - UOC AFFARI LEGALI

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Oggetto: Liquidazione Assistenza legale d.ssa P.M. - Prestazione avv.to Bernardino Lombardi – Giudizio Sig.ra T.R. c/AORN – Trib SMCV – RG 1468/2017 – Rif. Int. 38/2017

Direttore UOC AFFARI LEGALI

Premesso:

- **che**, ai sensi dell'art. 26 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999:
 - "1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.*
 - 2. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.*
 - 3. L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.*
 - 4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987."*
- **che**, sensi dell'art. 67 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro 2016/2018 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale:
 - "1. L'azienda e ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.*
 - 2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'azienda o ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'azienda o ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda o ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei*

Determinazione Dirigenziale

casi in cui al dirigente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'azienda o ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.

3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.

4. I costi sostenuti dall'azienda o ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).

5. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda o ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3.

6. E' confermata la disapplicazione dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987."

- **che**, ai sensi dell'art. 67 (Patrocinio Legale) del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2016/2018 dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale:

"1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa

4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987."

- **che** i contratti in data 6 maggio 2010 della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa e della dirigenza medica e veterinaria, hanno sostanzialmente lasciato immutata la disciplina del patrocinio legale, innovando, invece, quella della copertura assicurativa, in quanto:
- **che** gli avvocati dell'Azienda Ospedaliera, iscritti negli elenchi speciali annessi agli Albi professionali, hanno il patrocinio limitato alle cause dell'Azienda, non potendo, in alcun modo, assumere il patrocinio e la difesa di cause ed affari che non siano quelli propri dell'Amministrazione, escludendosi, quindi, anche

quelli dei dipendenti della stessa Azienda, così come disciplinato dall'art. 3 del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933, essendo, inoltre, la responsabilità penale personale;

- **che** l'Azienda è contrattualmente tenuta a fornire:
"assistenza indiretta", ovverosia il "rimborso" degli oneri difensivi – sussistendone i presupposti – al dipendente che abbia nominato un difensore di sua fiducia, in ossequio al principio della libera scelta del legale;
- **che** con Deliberazione n. 365/2021, questa AORN approvava il Regolamento dell'Istituto del Patrocinio Legale dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta;

Dato atto:

- **che** l'Azienda, pertanto, non sussistendo carenza o conflitto d'interesse, concede difesa al proprio dipendente al fine essenziale di tutelare le proprie ragioni e interessi nel procedimento giudiziario nel quale è coinvolto il dipendente medesimo. L'Azienda può assumere a proprio carico ogni onere di difesa in procedimenti giudiziari, in cui risulti coinvolto un proprio dipendente, solo ove sia possibile imputare gli effetti dell'agire del dipendente direttamente all'Azienda. Si richiede quindi che il fatto o l'atto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta; tale rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorquando il dipendente abbia agito per fini estranei ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuita *ex lege* all'Azienda Ospedaliera ;

Verificato

- **che**, la dott.ssa P.M., dirigente medico di questa Azienda (matr. 722), comunicava in data 11/04/2017 (nota prot. n. 8001) di essere stata coinvolta nel giudizio promosso dalla Sig.ra T.R. c/ AORN, RG n. 1468/2017 ed incardinato presso il Tribunale di S. Maria C.V., nominando, quale proprio difensore, l'avv. Bernardino Lombardi;

Preso atto:

- **che**, con la relazione di accertamento tecnico preventivo, il CTU dr. Raffaele Di Guida, alla luce della documentazione sanitaria prodotta e dell'esame obiettivo sulla paziente Sig.ra T.R., specificava che *"Non si ravvisano condotte censurabili nel determinismo della lesione nervosa dell'arto inferiore destro che, pertanto, deve essere intesa quale evento complicanza e non quale atto incongruo. Da specificare, inoltre, come corretta fu anche la gestione del caso clinico con la precoce attuazione di terapia farmacologica.."*
- **che** con verbale n. 2 del 21/05/2019, il CVS di questa Azienda, in relazione al Ricorso in oggetto, prendeva *"atto della CTU del Tribunale di S. Maria C.V. favorevole per questa Azienda."*;

Considerato

- **che**, ai sensi e per gli effetti dell'Istituto dell'Assistenza Legale, con PEC del 13/06/2019, l'avv. Bernardino Lombardi trasmetteva parcella relativa all'attività resa nel giudizio in argomento per la somma di € 2.910,00, oltre accessori, calcolata sulla base del DM 55/2014 (competenza : Procedimenti di istruzione preventiva – Valore causa : da € 26.001 a € 52.000 – valori medi);

Determinazione Dirigenziale

- **che**, con PEC del 17/06/2019, questa UOC invitava l'avv. Lombardi ad armonizzare la parcella al DM 55/2014 vigente cui decurtare il 50% ai sensi del regolamento aziendale in ossequio alla Deliberazione n. 185/2017;

Ritenuto:

- **di** dover, ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata in premessa relativa all'Istituto dell'Assistenza Legale, provvedere al rimborso in favore del dipendente coinvolto nel giudizio in argomento delle spese relative all'attività resa dal legale avv. Lombardi ;
- **di** non poter procedere al rimborso della parcella emessa dal legale avv. Lombardi di € 2.910,00, oltre accessori in quanto non armonizzato al DM 55/2014 cui applicare la decurtazione del 50% ai sensi del regolamento aziendale in ossequio alla Deliberazione n. 185/2017;
- **di** procedere, quindi, ai sensi del DM vigente e del Regolamento poc'anzi richiamato, al rimborso in favore della dipendente d.ssa P. M. della somma di € 1.455,00, oltre accessori, per l'attività resa dal legale avv. Lombardi;

Specificato, altresì

- **che** restano ad esclusivo carico del dipendente le eventuali ulteriori somme reclamate dal professionista incaricato per lo stesso titolo;
- **che** la pretesa economica dei legali eccedente l'importo liquidato da questa AORN sarà a carico del proprio cliente;

Considerato

- **che** la presente proposta di determinazione è formulata ai sensi della Deliberazione n. 434/2020 relativa al "Conferimento delega funzioni ai dirigenti preposti alla direzione di UU.OO.CC. e UU.OO.SS.DD. di area P.T.A."

DETERMINA

Per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- **di rimborsare** in favore della dott.ssa P.M. (matr. 722)la somma di € 1.846,10 (Spese Generali, Iva e CPA incluse), per la prestazione professionale resa dall'Avv. Bernardino Lombardi nel giudizi in premessa descritto, previa produzione e presentazione di relativa fattura quietanzata;
- **di stabilire** che il predetto importo sia corrisposto al dipendente in sede di pagamento della prima mensilità stipendiale utile, autorizzando a tal fine l' U.O.C. Gestione Risorse Umane, competente per la materia;
- **di specificare** che restano ad esclusivo carico dei dipendenti le eventuali ulteriori somme reclamate dai professionisti incaricati per lo stesso titolo;
- **di far gravare** la spesa della somma complessiva di € **1.846,10** sul conto economico n° 8020202010 – "oneri da cause civili";
- **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, come per legge, alla UOC Gestione Risorse Umane, per quanto di competenza.

Il Direttore UOC AFFARI LEGALI

Avv. Chiara Di Biase

Determinazione n. 100/2020



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Liquidazione Assistenza legale d.ssa P.M. - Prestazione avv.to Bernardino Lombardi – Giudizio Sig.ra T.R. c/AORN – Trib SMCV – RG 1468/2017 – Rif. Int. 38/2017

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €1.846,10

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 8020202010 - Oneri da cause civili
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 16/07/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri